

REGOLAMENTO (CE) N. 711/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2478/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 51/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1999;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato

membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1999.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della divisione CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato da queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.